



STUDIO NOTARILE
ADAMI

Corso Matteotti n. 29 - 10121 Torino (TO)
Tel. 011/53.05.96 - Fax 011/506.91.47

N. 775 Rep. N. 460 Raccolta

C O S T I T U Z I O N E

dell'"Associazione Insuperabili Onlus" siglabile "Insuperabili Onlus", con sede legale in Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di maggio

- 20 maggio 2016 -

In Torino, nel mio studio al quarto piano di Corso Matteotti n. 29.

Avanti me Dottor ALESSANDRO ADAMI, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, alla residenza di Torino -

Sono comparsi i Signori:

LEONARDI Davide, nato a Torino (TO) il 13 luglio 1982, residente in Torino (TO), Via Bainsizza n. 24/A, Codice Fiscale LNR DVD 82L13 L219I;

il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

GROSSO Ezio Giovanni Antonio, nato a Torino (TO) il 19 agosto 1982, residente in Borgaro Torinese (TO), Via Settimo n. 17, Codice Fiscale GRS ZVN 82M19 L219J;

il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, di cittadinanza italiana, come dichiarano, mi chiedono di dare atto di quanto segue:

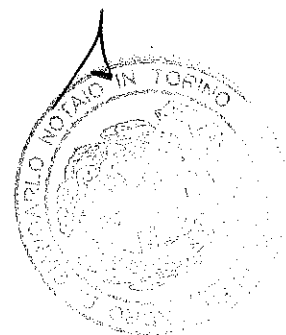
Articolo 1) - Tra i Signori LEONARDI Davide e GROSSO Ezio Giovanni Antonio è costituita l'Associazione denominata **"Associazione Insuperabili Onlus"** siglabile **"Insuperabili Onlus"**.

Articolo 2) - L'Associazione ha sede legale in Torino, con attuale indirizzo in Via Montevideo n. 6.

Articolo 3) - L'Associazione si intende costituita con durata a tempo illimitato.

Articolo 4) - L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non svolge attività diverse da quelle previste dalla legge, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; essa orienta la propria attività nel campo dell'assistenza sociale, della beneficenza, della tutela dei diritti civili, dello sport dilettantistico e della formazione, così come previsto all'art. 10, comma 1, numeri 1), 3), 5), 6) et 10) del Decreto



Legislativo 460/97.

L'Associazione si propone quale scopo principale:

- la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell'attività di assistenza sociale attraverso la pratica sportiva in genere e più specificatamente della pratica del calcio e delle discipline sportive ad esso collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa, con particolare riguardo alle persone diversamente abili;
- l'organizzazione, diretta o indiretta, di attività sportive e ricreative, nonché di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza delle predette attività e dello sport in genere, creando altresì, in particolare per i giovani e le persone diversamente abili, momenti di ritrovo e aggregazione;
- l'avvio di attività motorie didattiche che sviluppino le competenze necessarie ad un positivo inserimento scolastico e lavorativo di persone abili e diversamente abili in collaborazione e convenzione con le istituzioni scolastiche di ogni grado, gli enti sociali e assistenziali pubblici e privati presenti nel territorio di persone abili e disabili;
- lo sviluppo, la diffusione e la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa e riabilitativa come mezzo di sviluppo psicofisico e morale dei soci;
- la creazione di campagne di comunicazione sociale e progetti volti alla promozione dello sport per persone diversamente abili;
- la promozione o partecipazione ad iniziative, convegni, manifestazioni atte a sensibilizzare persone ed enti ai problemi dei diversamente abili e delle loro famiglie;
- la promozione e la formazione di operatori e di volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge l'Associazione;
- il sostegno a progetti volti al miglioramento della qualità della vita dei soggetti in condizione di disagio psicofisico e sociale;
- l'attività di beneficenza e di solidarietà rivolte ai soggetti che vertono in condizioni di disagio psicofisico, sociale ed economico.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali. L'Associazione potrà tuttavia svolgere, in via accessoria e non prevalente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

In via esplicativa, e non esaustiva, si elencano talune

delle suddette attività:

- a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico aventi per tema le attività sportive praticate e lo sport in genere;
- b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio ed alla pratica delle attività dell'Associazione praticate;
- c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe;
- f) svolgere attività editoriale (anche elettronica) e distribuire pubblicazioni di carattere scientifico e culturale;
- g) aprire e gestire un sito internet;
- h) creazione di gruppi sportivi affiliati alle relative federazioni nazionali.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie, suppletive ed aggiuntive dei soci;
- b) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- c) contributi ed erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati;
- d) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi ed altre attività occasionali e saltuarie;
- e) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- f) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione;
- g) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la



distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 5) - L'esercizio finanziario inizia il giorno primo gennaio e termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2016 (trentuno dicembre duemilasedici).

Articolo 6) - L'Associazione è retta dalle norme poste dal presente atto costitutivo e dallo Statuto che, debitamente approvato dai comparenti, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti stessi, che con me Notaio lo sottoscrivono, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte sostanziale ed integrante.

Articolo 7) - Secondo quanto stabilito dallo Statuto, l'Associazione sarà amministrata, per i primi cinque esercizi finanziari, da un Consiglio Direttivo composto da tre membri che vengono nominati nelle persone dei Signori:

LEONARDI Davide, nato a Torino il 13 luglio 1982 e residente in Torino, Via Bainsizza n. 24/A

(Codice Fiscale LNR DVD 82L13 L219I)

- di cittadinanza italiana - PRESIDENTE;

GROSSO Ezio Giovanni Antonio, nato a Torino il 19 agosto 1982 e residente in Borgaro Torinese (Torino), Via Settimo n. 17 (Codice Fiscale GRS ZVN 82M19 L219J) -

- di cittadinanza italiana - VICE PRESIDENTE;

PELUSO Massimo, nato a Torino il 13 aprile 1978 e residente in San Gillio (Torino), Via Lamarmora n. 13 (Codice Fiscale PLS MSM 78D13 L219K)

- di cittadinanza italiana - CONSIGLIERE.

Articolo 8) - La quota d'iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 50,00 (cinquanta).

Articolo 9) - Il Presidente Signor LEONARDI Davide viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle ONLUS presso il Ministero competente e per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra, lo stesso viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

- Per quant'altro non previsto si fa riferimento alle norme di Legge.

- Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me

redatto e scritto in parte di mia mano ed in parte a macchina da persona di mia fiducia su otto pagine e parte della nona di tre fogli e l'ho letto ai comparenti, i quali, a mia interpellanza, lo approvano ed in conferma con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti trentacinque.

In originale firmati:

Davide Leonardi

Ezio Giovanni Antonio Grosso

ALESSANDRO ADAMI Notaio

ALLEGATO "A" DEL N. 775/460

S T A T U T O

dell'"Associazione Insuperabili Onlus"

con sede in Torino

DENOMINAZIONE

Articolo 1) - E' costituita un'associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Insuperabili Onlus" siglabile "Insuperabili Onlus" ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.

SEDE

Articolo 2) - L'Associazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità e dovrà esserne data comunicazione scritta agli associati e ai competenti uffici.

SCOPI

Articolo 3) - L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non svolge attività diverse da quelle previste dalla legge, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; essa orienta la propria attività nel campo dell'assistenza sociale, della beneficenza, della tutela dei diritti civili, dello sport dilettantistico e della formazione, così come previsto all'art. 10, comma 1, numeri 1), 3), 5), 6) et 10) del Decreto Legislativo 460/97.

L'Associazione si propone quale scopo principale:



- la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell'attività di assistenza sociale attraverso la pratica sportiva in genere e più specificatamente della pratica del calcio e delle discipline sportive ad esso collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa, con particolare riguardo alle persone diversamente abili;
- l'organizzazione, diretta o indiretta, di attività sportive e ricreative, nonché di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza delle predette attività e dello sport in genere, creando altresì, in particolare per i giovani e le persone diversamente abili, momenti di ritrovo e aggregazione;
- l'avvio di attività motorie didattiche che sviluppino le competenze necessarie ad un positivo inserimento scolastico e lavorativo di persone abili e diversamente abili in collaborazione e convenzione con le istituzioni scolastiche di ogni grado, gli enti sociali e assistenziali pubblici e privati presenti nel territorio di persone abili e disabili;
- lo sviluppo, la diffusione e la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa e riabilitativa come mezzo di sviluppo psicofisico e morale dei soci;
- la creazione di campagne di comunicazione sociale e progetti volti alla promozione dello sport per persone diversamente abili;
- la promozione o partecipazione ad iniziative, convegni, manifestazioni atte a sensibilizzare persone ed enti ai problemi dei diversamente abili e delle loro famiglie;
- la promozione e la formazione di operatori e di volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge l'Associazione;
- il sostegno a progetti volti al miglioramento della qualità della vita dei soggetti in condizione di disagio psicofisico e sociale;
- l'attività di beneficenza e di solidarietà rivolte ai soggetti che vertono in condizioni di disagio psicofisico, sociale ed economico.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali. L'Associazione potrà tuttavia svolgere, in via accessoria e non prevalente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

In via esplicativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte

al pubblico aventi per tema le attività sportive praticate e lo sport in genere;

b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio ed alla pratica delle attività dell'Associazione praticate;

c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;

d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;

e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe;

f) svolgere attività editoriale (anche elettronica) e distribuire pubblicazioni di carattere scientifico e culturale;

g) aprire e gestire un sito internet;

h) creazione di gruppi sportivi affiliati alle relative federazioni nazionali.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie, suppletive ed aggiuntive dei soci;

b) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

c) contributi ed erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati;

d) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi ed altre attività occasionali e saltuarie;

e) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;

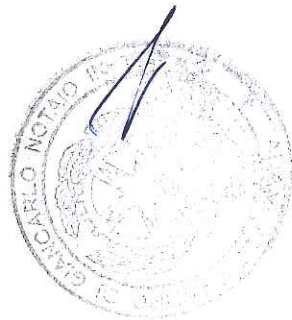
f) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione;

g) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività



di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

SOCI

Articolo 4) - L'Associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e tutti coloro che sono stati ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo entro il 31 luglio 2016.

Sono soci ordinari tutti coloro che hanno aderito all'Associazione successivamente alla data del 31 luglio 2016.

Sono soci onorari le personalità che per superiori meriti verso la Nazione, il Piemonte o la città di Torino siano nominati tali dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione di soci ordinari e onorari è deliberata all'unanimità di voti dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione.

Articolo 5) - Tutti i soci fondatori, ordinari e onorari hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso alle attività sociali sono subordinate, ad eccezione dei soci onorari, all'effettivo versamento della quota associativa non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale potrà inoltre deliberare una eventuale tassa di ammissione.

La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

Il domicilio di ogni socio per tutti i rapporti con l'associazione si intende eletto presso l'indirizzo risultante dalla domanda di ammissione ed è onere del socio comunicarne il cambiamento.

La qualità di associato si perde per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o indegnità del socio.

In caso di cessazione dell'appartenenza all'Associazione da qualsiasi causa determinata è escluso qualsiasi diritto dei soci sul patrimonio dell'Associazione ed il rimborso di quanto versato a qualsiasi titolo a favore della stessa.

La qualità di associato non è trasmissibile, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

PATRIMONIO

Articolo 6) - L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative annuali che costituiranno un fondo comune per le spese di gestione;
- b) dai beni che le pervengono a qualsiasi titolo;
- c) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

d) dalle elargizioni degli associati o di terzi.

Articolo 7) - Le elargizioni di cui al precedente articolo sono vincolate alla destinazione proposta dal conferente ed approvate dal Consiglio Direttivo e saranno impiegate per realizzare i progetti per cui sono state effettuate, anche attraverso programmi pluriennali.

ORGANI

Articolo 8) - Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA

Articolo 9) - L'assemblea è costituita dai soci fondatori ed ordinari aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 30% (trenta per cento) degli associati.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte con avviso affisso nella sede sociale e mediante lettera contenente l'ordine del giorno spedita anche a mezzo telefax o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

Articolo 10) - Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica del Presidente e del Vice Presidente;
- d) qualsiasi delibera attinente l'associazione sottoposta dal Consiglio;
- e) le modifiche dello Statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 11) - Ogni socio fondatore ed ordinario ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, nonché la nomina degli organi dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta

dei votanti, salvo per l'elezione delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Segretario dell'assemblea e firmato da questi e dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12) - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque), eletti dall'assemblea degli associati tra i soci.

L'assemblea che procede alla nomina del Consiglio determinerà di volta in volta il numero dei suoi componenti. I consiglieri durano in carica 5 (cinque) esercizi finanziari, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario della loro carica e sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio, è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto, che rimane in carica fino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, s'intende decaduto l'intero Consiglio.

Articolo 13) - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito per telefax o posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e, in casi di conclamata urgenza, almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello della riunione.

Il Consiglio è inoltre convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questi, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, il Consiglio s'intende validamente costituito e delibera, a condizione che siano intervenuti almeno tre consiglieri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.

Il Consiglio può nominare un Tesoriere ed un Segretario e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, il proprio Presidente e Vice Presidente.

Il Tesoriere ed il Segretario possono anche essere persone estranee al Consiglio Direttivo: nel qual caso non avranno diritto di voto nelle riunioni.

Articolo 14) - Al Consiglio sono affidate la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la predi-

sposizione dei regolamenti interni relativi all'organizzazione dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'esame ed approvazione dei progetti che s'intendono realizzare e l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo sulla base dei dati predisposti dal Presidente e dal Tesoriere.

Il Consiglio determina l'ammontare della quota associativa minima annuale e propone all'assemblea eventuali contributi una tantum in casi eccezionali per il perseguimento delle finalità associative ed il loro ammontare, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

PRESIDENZA

Articolo 15) - Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale, o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori speciali.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente; il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

TESORIERE

Articolo 16) - Il Tesoriere tiene la cassa dell'Associazione, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione da sottoporre all'assemblea.

SEGRETARIO

Articolo 17) - Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e degli adempimenti relativi alla gestione ordinaria dell'Associazione. Lo stesso esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

REVISORE DEI CONTI

Articolo 18) - I revisori dei conti, in numero da 1 (uno) a 3 (tre), soci o non soci, nominati per determinazione dell'assemblea dei soci, esercitano le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferiscono all'assemblea.

I revisori dei conti durano in carica 5 (cinque) eserci-

zi finanziari, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario della loro carica e sono rieleggibili.

Essi non ricevono emolumenti.

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 19) - Qualunque controversia insorgente tra gli associati in quanto tali o tra essi e l'Associazione, ivi comprese le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, nonché le controversie promosse da componenti il Consiglio Direttivo, liquidatori e revisori dei conti, se nominati, ovvero nei loro confronti, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura ordinaria o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

In ogni caso, l'arbitro deciderà secondo diritto.

Tuttavia, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale, le parti si impegnano a sottoporre la controversia a Conciliazione, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente.

MODIFICA DI STATUTO

Articolo 20) - La modifica del presente statuto può essere deliberata esclusivamente dall'assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La delibera di modifica è adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 21) - L'esercizio finanziario inizia il giorno primo gennaio e termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Articolo 22) - E' fatto divieto all'ente di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662.

Tutti gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

DURATA E SCIoglimento

Articolo 23) - L'Associazione ha durata illimitata.
L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, che provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto su indicazione dell'assemblea ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione ONLUS, od a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, nonché l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

VISTO PER L'INSERZIONE

TORINO, 20 MAGGIO 2016

In originale firmati:

Davide Leonardi

Ezio Giovanni Antonio Grosso

ALESSANDRO ADAMI Notaio

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino
l il 31 maggio 2016 al N. 4353 Serie 1T con Euro 200,00
Copia conforme all'originale, firmata in ciascun foglio
a norma di Legge, rilasciata in carta libera per gli usi
consentiti dalla Legge.

Questa copia è costituita di tredici pagine.

Torino, 31 maggio 2016



Alessandro Adami